

	<b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE</b> ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.	Rev. 2/2023 Del 14/07/2023
		PAG. 1



## Procedura per la gestione delle segnalazioni degli illeciti (whistleblowing) ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24

**Rev. 2/2023** (revisione 2 All. G. - Ediz. n. 3 - MOGC 231- anno 2021) approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. N. 23AU028 DEL 14/07/2023- in vigore dal 15/07/2023

	<b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE</b> ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.	Rev. 2/2023 del 14/07/2023
		PAG. 2

**Matrice delle Revisioni**

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione Modifica</b>	<b>Motivo Modifica</b>
1	2022	Prima Emissione	Revisione 1 Ediz. 3 All. G MOGC 231/2021 – adeguata Linee Guida ANAC 469/2021
2	2023		Introduzione del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24
3			
4			
5			

	<b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE</b> ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.	Rev. 2/2023 del 14/07/2023
		PAG. 3

## SOMMARIO

<b>SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>4</b>
1 <b>NORMATIVA, LINEE GUIDA e REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>4</b>
2 <b>SCOPO</b> .....	<b>4</b>
3 <b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>5</b>
4 <b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>7</b>
5 <b>OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI</b> .....	<b>8</b>
6 <b>MODALITÀ DI SEGNALAZIONE</b> .....	<b>10</b>
6.1. <b>Canale di segnalazione interno - rinvio</b> .....	<b>11</b>
6.2. <b>Canale di segnalazione esterna</b> .....	<b>11</b>
6.3. <b>Divulgazione pubblica</b> .....	<b>11</b>
6.4. <b>Denuncia all’Autorità giurisdizionale</b> .....	<b>12</b>
6.5. <b>Comunicazione di misure ritorsive</b> .....	<b>13</b>
<b>SEZIONE II - PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA</b> .....	<b>13</b>
7 <b>FASE DELL’INIZIATIVA</b> .....	<b>13</b>
7.1 <b>Inoltro telematico</b> .....	<b>13</b>
7.2 <b>Inoltro cartaceo</b> .....	<b>14</b>
7.3 <b>Segnalazione orale</b> .....	<b>14</b>
8 <b>FASE DELL’ISTRUTTORIA</b> .....	<b>15</b>
9 <b>FASE DECISORIA</b> .....	<b>16</b>
10 <b>TRACCIABILITÀ E CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE</b> .....	<b>17</b>
11 <b>SOGGETTI COMPETENTI A GESTIRE LE SEGNALAZIONI INTERNE</b> .....	<b>17</b>
<b>SEZIONE III - FORME DI TUTELA</b> .....	<b>17</b>
12 <b>TUTELA DELLA RISERVATEZZA</b> .....	<b>17</b>
13 <b>TUTELA DA MISURE RITORSIVE</b> .....	<b>19</b>
14 <b>LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE</b> .....	<b>20</b>
<b>SEZIONE IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI</b> .....	<b>21</b>
15 <b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	<b>21</b>
16 <b>ALTRE DISPOSIZIONI</b> .....	<b>21</b>
<b>SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>21</b>
17 <b>COMUNICAZIONI</b> .....	<b>21</b>
18 <b>ABROGAZIONI</b> .....	<b>22</b>
19 <b>PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE</b> .....	<b>22</b>
20 <b>RINVIO</b> .....	<b>22</b>
21 <b>MODULISTICA</b> .....	<b>22</b>
<b>Integrare con il modello di segnalazione</b> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

	<b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE</b> ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.	Rev. 2/2023 del 14/07/2023 <hr/> PAG. 4
--	--	---

## SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

### 1 **NORMATIVA, LINEE GUIDA e REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO**

- L. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- Direttiva 2019/1937
- Linee Guida ANAC (2021);
- Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” adottato dall’ANAC (in consultazione fino al 15 giugno 2023) ad oggi in corso di approvazione definitiva
- Codice Etico e di comportamento della Società Energetica Lucana S.p.A.;
- D.lgs. 231/2001 (salvo le parti espressamente abrogate)
- L. 179/2017 (salvo le parti espressamente abrogate)
- DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

### 2 **SCOPO**

La presente Procedura ha lo scopo definire le disposizioni operative e specifici canali informativi per la gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi del D.Lgs. 10/03/2023 n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (in seguito anche “Decreto”) maturati nel contesto lavorativo della Società energetica Lucana S.p.A. (in seguito anche “Società”).

Il Decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per taluni soggetti operanti nel settore privato.

Il D.Lgs. n. 24 del 2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti del settore pubblico e privato ed abroga l’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (introdotto dalla dall’art. 1, comma 51 della L. n. 190 del 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e modificato dalla L. n. 179 del 2017) e l’art. 6, commi 2 ter e quater del d.lgs. n. 231/2001 (introdotto dalla L. 179 del 2017 per la segnalazione di condotte illecite maturate nell’ambito di un rapporto di lavoro privato) che costituivano le fonti normative della Procedura di segnalazione degli illeciti adottata dalla Società in data 30 settembre 2022 in attuazione delle Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) adottate dall’ANAC con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 (in seguito “Linee Guida 2021”).

La presente procedura recepisce le disposizioni del Decreto operanti nel settore pubblico in ragione della natura giuridica della Società, quale società in house delle regione Basilicata, seguendo le indicazioni contenute nello “Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” adottato dall’ANAC (in consultazione fino al 15 giugno 2023) ad oggi in corso di approvazione definitiva.

Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Decreto la presente Procedura individua il Responsabile della prevenzione e della corruzione della Società (in seguito anche “RPCT”) quale destinatario delle segnalazioni.

### 3 DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, si intendono per:

- a. «violazioni»: i comportamenti, gli atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della amministrazione regionale e che consistono in:
  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti che non rientrano nei numeri 3),4),5),6).
  3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- b. «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'amministrazione regionale nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c. «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d. «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.
- e. «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- f. «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g. «persona segnalante» (anche: «whistleblower»): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h. «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- i. «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3 del d.lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- j. «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- k. «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- l. «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- m. «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- n. «Soggetti tutelati»: per la Società sono soggetti legittimati all'invio di una segnalazione di illeciti e in quanto tali godono delle misure di protezione:
- i dipendenti dell'amministrazione, con contratto di lavoro indeterminato e determinato;
  - i collaboratori e i consulenti esterni;
  - i dipendenti e i collaboratori delle imprese che svolgono lavori o forniscono beni e servizi in favore dell'amministrazione;
  - i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'amministrazione;
  - I titolari di funzioni di controllo e vigilanza;
  - i soggetti che segnalano informazioni acquisite nel corso di un rapporto di lavoro con l'amministrazione nel frattempo terminato;
  - i soggetti che in assenza di un rapporto di lavoro in essere segnalano informazioni acquisite durante la fase di selezione o di altre fasi avviate dall'amministrazione e durante il periodo di prova.

Le misure di protezione riguardano altresì i seguenti soggetti:

- il facilitatore;
- le persone dello stesso contesto lavorativo del segnalante, denunciante o divulgatore pubblico legate ai medesimi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, che prestano servizio nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con la persona del segnalante, denunciante o divulgatore pubblico un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- gli enti presso i quali il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico prestano lavoro (art. 3, comma 5, lett. d) d.lgs. 24/2023);
- gli enti che operano nello stesso contesto lavorativo del segnalante, denunciante o divulgatore pubblico.

#### 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il whistleblower, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 24/2023, è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono soggetti legittimati all'invio di una segnalazione, denuncia o divulgazione di violazioni (ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità della Società) maturati nel contesto lavorativo della Società energetica Lucana:

- i dipendenti della Società, in qualunque forma contrattuale (a tempo indeterminato e non, dirigente, quadro direttivo e impiegato);
- i lavoratori autonomi, collaboratori e consulenti esterni;
- i volontari o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- i dipendenti e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che svolgono lavori o forniscono servizi in favore della Società.

La segnalazione denuncia, o divulgazione può essere effettuata:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso oppure non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

La ratio dell'istituto del Whistleblowing è quella di proteggere la persona che segnala, denuncia, o divulga le informazioni sulle violazioni effettuate all'interno dell'ente di appartenenza (in seguito anche "whistleblower").

Le tutele riconosciute a colui che effettua una segnalazione, denuncia o divulgazione di violazioni maturate nel contesto lavorativo della Società – descritte nel dettaglio nella sezione III Forme di tutela – riguardano:

- il divieto di adottare misure ritorsive nei confronti del whistleblower;
- l'attivazione di misure idonee a tutela della sua riservatezza da parte del RPCT che riceve la segnalazione.
- una limitazione della responsabilità rispetto alla rilevazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Le misure di protezione sono riconosciute anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Esse si applicano (art. 3, comma 5, del Decreto):

- al facilitatore, quale persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale);



- alle persone del medesimo contesto lavorativo<sup>1</sup> del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

I presupposti per accordare le tutele previste dal Decreto sono i seguenti:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di whistleblower, in quanto rientrante tra i soggetti legittimati ad effettuare una segnalazione, denuncia o divulgazione, indicati al precedente art. 2;
- la segnalazione deve avere ad oggetto le informazioni sulle violazioni di cui all'art. 2 del Decreto, come descritte all'art. 5 che segue;
- la persona segnalante deve essere venuta a conoscenza delle violazioni nel proprio contesto lavorativo;
- la segnalazione deve essere effettuata nell'interesse all'integrità della Società;
- la persona segnalante deve ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere;
- la segnalazione deve essere effettuata utilizzando una delle quattro modalità indicate nel Decreto: canale interno, canale esterno, denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile, divulgazione pubblica.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

La Società prende in carico anche le **segnalazioni anonime**: provvede, pertanto, a registrarle, a conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima<sup>2</sup>.

## 5 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione sono quelle tipizzate che incidono sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente. Il Decreto ha tipizzato gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, indicando in modo dettagliato che cosa è qualificabile come violazione, sia pure con un rinvio ad un'ampia normativa.

Sono oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo

<sup>1</sup> «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

<sup>2</sup> Il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.



pubblico o privato, che consistono in:

(i) Violazioni di disposizioni normative nazionali. Rientrano in questa categoria:

- gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE di cui al punto (ii) che segue;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 (reati presupposto ex art. 24, a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio);
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001 (che non integrano fattispecie di reato presupposto di cui al punto che precede) attinenti ad aspetti organizzativi dell'ente che li adotta, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE;

(ii) Violazioni della normativa europea. In questa categoria rientrano:

- gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24 del 2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se quest'ultime non espressamente elencate nell'Allegato 1) relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (ad esempio, frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE); sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea; al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle violazioni oggetto del d.lgs. n. 24/2023, occorrerà effettuare una verifica, caso per caso, sulla base di indici probatori (ad es. normativa di settore, casi analoghi presi in esame dalla giurisprudenza).

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- (iii) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate (ad esempio, occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione);
- (iv) le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- (v) le informazioni su condotte per le quali il segnalante abbia anche solo fondati sospetti, ma supportati da elementi concreti, che possano concretizzare le violazioni sopra indicate.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

I motivi che hanno indotto la persona segnalante ad effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

Sono da considerarsi segnalazioni escluse dell'ambito di applicazione delle disposizioni del Decreto in esame:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio, vertenze di lavoro, conflitti interpersonali);
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto, vale a dire alle violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Il segnalante è tenuto a circoscrivere il più possibile l'ambito della segnalazione, attraverso l'indicazione dei seguenti elementi:

- descrizione chiara e completa degli atti o fatti oggetto della segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- le circostanze di luogo e di tempo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- l'inoltro di eventuali documenti di qualsiasi genere (ivi inclusi foto, screenshot, etc.) che possano ulteriormente circoscrivere e/o confermare i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- qualsiasi altra informazione utile al riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

## **6 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE**

Il Decreto al Capo II ha introdotto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni, innovando in maniera significativa rispetto alla disciplina precedente. Sono previste quattro tipologie di segnalazione:

- 1) segnalazione mediante un canale interno dell'ente;
- 2) segnalazione attraverso un canale esterno istituito e gestito dall'ANAC;
- 3) divulgazione pubblica;
- 4) denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità del segnalante. In via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'artt. 6 e 15 del d.lgs. n. 24/2023, è possibile effettuare la segnalazione esterna o la divulgazione pubblica. Il Decreto, inoltre, in conformità alla precedente normativa, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria o contabile per effettuare una segnalazione di condotte illecite ai sensi del

Decreto stesso.

Nel prosieguo del presente paragrafo sono descritte le modalità di segnalazione.

### **6.1. Canale di segnalazione interno - rinvio**

La segnalazione tramite canale interno, regolamentata nel contesto della Società, è descritta nel dettaglio nel paragrafo successivo relativo.

### **6.2. Canale di segnalazione esterna**

La procedura di segnalazione esterna prevede l'inoltro della segnalazione all'ANAC accedendo al sito istituzione dell'ANAC, sezione whistleblowing (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>). La segnalazione può essere effettuata in forma scritta tramite l'apposita piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale attivati dall'ANAC ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

L'accesso al canale di segnalazione esterna è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dalla legge (art. 6 del d.lgs. n. 24/2023).

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua segnalazione:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo;
- b) la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per i termini e modalità di inoltro della segnalazione nonché la gestione della medesima si rinvia alle informazioni contenute nella sezione dedicata di cui al link sono riportato nonché alle Linee Guida ANAC e ogni altra disposizione regolamentare dell'ANAC.

### **6.3. Divulgazione pubblica**

La divulgazione pubblica è un'ulteriore modalità di segnalazione introdotta dal d.lgs. n. 24/2023. La norma (art. 15) consente alla persona segnalante, in presenza delle condizioni di legge, di ricorrere alla procedura della divulgazione pubblica delle violazioni beneficiando della protezione riconosciuta dal Decreto.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, inclusi i mezzi di diffusione di massa quali i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio facebook, twitter, youtube, instagram).

La protezione della persona segnalante sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- i. che si sia preventivamente utilizzato il canale interno, ma non vi sia stato dato riscontro o non vi sia stato dato seguito nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza

di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione);

- ii. che si sia preventivamente utilizzato il canale esterno, ma non vi sia stato dato riscontro o non vi sia stato dato seguito entro termine ragionevole (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- iii. che sussista un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse (cfr. Linee Guida, ad esempio, in presenza di una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- iv. che non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per il rischio di ritorsioni o inefficacia di quei canali, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui il segnalante teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa (a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare la segnalazione in assenza dei presupposti).

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, la divulgazione sarà trattata alla stregua di una segnalazione anonima e sarà registrata, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il Decreto prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il Decreto.

#### **6.4. Denuncia all'Autorità giurisdizionale**

I soggetti tutelati possono altresì rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria o contabile per effettuare una segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo della Società.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, permane l'obbligo – in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. – di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

L'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dalla persona segnalante che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Ove il dipendente venga discriminato per via della denuncia all'autorità giudiziaria potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto per le ritorsioni subite.

## 6.5. Comunicazione di misure ritorsive

Le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dalla Società in ragione della segnalazione, denuncia o divulgazione effettuata - descritte nel successivo art. 14 – possono essere trasmesse, da parte dei soggetti tutelati, (oltre al segnalante, i soggetti che, avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico possono subire ritorsioni in ragione di detta connessione), esclusivamente ad ANAC accedendo alla piattaforma ANAC.

In ogni caso, laddove il RPCT di Società Energetica Lucana sia per errore destinatario di una comunicazione di ritorsione, garantendo sempre la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata, provvede prontamente a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

## SEZIONE II - PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Fermo restando quanto riportato nei paragrafi precedenti sulle diverse tipologie di segnalazione che possono costituire l'inizio della procedura di segnalazione delle violazioni ai sensi del Decreto, nella presente sezione sono descritte le fasi per la gestione delle segnalazioni che pervengono alla Società attraverso il canale interno.

La procedura di gestione della segnalazione interna prevede le seguenti fasi:

- Fase dell'iniziativa
- Fase dell'istruttoria
- Fase decisoria.

## 7 FASE DELL'INIZIATIVA

Le **segnalazioni effettuate tramite canale interno** devono essere inviate al **RPCT** di Società Energetica Lucana.

Le **segnalazioni interne** possono essere effettuate in **forma scritta**, con modalità telematica e cartacea, oppure in **forma orale**.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico o dirigente) il soggetto ricevente deve trasmettere la segnalazione, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale comunicazione al segnalante.

### 7.1 Inoltro telematico

L'inoltro telematico prevede l'utilizzo della piattaforma informatica WHISTLEBLOWINGPA, conforme ai requisiti previsti dal Decreto, accessibile attraverso:

- a) apposito link aziendale: <https://societaenergeticalucana.whistleblowing.it/>;

La piattaforma consente di compilare, inviare e ricevere in modo informatizzato il Modulo di segnalazione. A seguito dell'inoltro della segnalazione, l'autore riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi. I dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente inoltrati al RPCT.

Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto.

L'utilizzo della piattaforma informatica consente al segnalante di accedere alla propria segnalazione fino a

12 mesi successivi alla data della segnalazione stessa tramite l'utilizzo del codice identificativo univoco. Il termine è posticipabile anche fino a 5 anni dal ricevente su sua iniziativa sulla singola segnalazione.

La piattaforma consente al RPCT di dialogare in modo totalmente sicuro con il segnalante.

## 7.2 Inoltro cartaceo

L'**inoltro cartaceo** prevede l'utilizzo preferibilmente del Modulo di segnalazione scaricabile dal sito istituzionale della Società, nella sezione "Società trasparente", "Prevenzione della Corruzione".

Il Modulo debitamente compilato e firmato è trasmesso alla Società tramite:

- servizio postale (posta ordinaria o raccomandata indirizzata al RPCT con la dicitura "riservata personale Whistleblowing" o altre analoghe);
- consegna brevi manu in sede (in busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura riservata personale (riservata personale Whistleblowing o altre analoghe).

Alla segnalazione dovrà essere allegata copia di un **idoneo documento d'identità**. I dati personali del segnalante dovranno essere indicati preferibilmente in una busta chiusa contenuta all'interno della busta contenente l'oggetto della segnalazione.

Le segnalazioni trasmesse con **modalità cartacea** con la dicitura "riservata personale Whistleblowing" o altre analoghe vengono acquisite dall'ufficio protocollo della Società, protocollate, **senza apertura di busta**, e assegnate direttamente ed esclusivamente al destinatario RPCT.

Le segnalazioni inoltrate con le modalità sopra elencate vengono protocollate in modalità riservata (su apposito registro on line o cartaceo) dal RPCT con attribuzione di un **codice univoco progressivo**, e salvate e/o archiviate, insieme ai successivi atti connessi, in un fascicolo custodito in modalità riservata e consultabile soltanto dal RPCT, ed eventualmente dai soli delegati all'istruttoria (personale interno o consulenti tecnici esterni) o al gruppo di lavoro, ove costituito, avendo cura di separare i dati identificativi del segnalante dalla restante documentazione e, in ogni caso, di espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

I **plichi privi della locuzione** "riservata personale Whistleblowing o altre analoghe" potrebbero essere trattati come segnalazione ordinaria e non essere protocollati in modalità riservata con la conseguente impossibilità di catalogare specificatamente le segnalazioni e, dunque, di garantirne la dovuta riservatezza e tutela ai sensi di legge.

**L'inoltro cartaceo è consigliabile solo in via subordinata rispetto a quello prioritario telematico, che assicura adeguati standard di sicurezza ai sensi di legge.**

## 7.3 Segnalazione orale

In sede di prima applicazione del sistema di gestione delle segnalazioni, anche in attesa delle ulteriori Linee Guida ANAC, la segnalazione interna può essere effettuata anche in forma orale nel corso di un incontro con il RPCT fissato dallo stesso, entro un termine ragionevole, su richiesta telefonica del segnalante contattando il numero riporto nel sito istituzionale della Società, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti / Dati ulteriori".

La segnalazione è raccolta dal RPCT mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dallo stesso RPCT e dal segnalante.

Il RPCT procede con le attività di protocollazione della segnalazione seguendo le modalità previste al punto che precede di cui all'inoltro cartaceo ovvero secondo la modalità telematica ove resa possibile dalla piattaforma informatica WHISTLEBLOWINGPA.



## 8 FASE DELL'ISTRUTTORIA

Il RPCT valuterà le segnalazioni ricevute nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza e nel rispetto delle tempistiche indicate nella presente Procedura.

Il RPCT, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, **entro 7 giorni del ricevimento della segnalazione, invia al segnalante un avviso di ricevimento** prendendo in carico la segnalazione e **fornisce riscontro** alla segnalazione medesima **entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel corso della gestione della segnalazione il RPCT **mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante.**

Per l'**istruttoria della segnalazione** il RPCT decide se svolgerla in prima persona o se avvalersi del supporto di consulenti tecnici su materie che non rientrano nella propria competenza ovvero di un gruppo di lavoro dedicato, da individuare con specifico atto di nomina dell'Amministratore Unico, su proposta del RPCT.

Nel caso in cui il RPCT verifichi l'eventuale rilevanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e si coordina con lo stesso per la gestione della segnalazione, sempre garantendo la riservatezza del segnalante.

Il RPCT effettua, in primo luogo, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare alla persona segnalante le tutele previste. Una delle prime verifiche da effettuare riguarda la sussistenza in capo al segnalante della **qualifica di persona segnalante** ai sensi dell'art. 3 del Decreto, come specificato nel precedente art. 2 dedicato all'ambito soggettivo di applicazione della Procedura.

Il RPCT analizza la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità e nel caso in cui si rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità procede ad **archiviare la segnalazione.**

Costituiscono possibili cause di archiviazione:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate per legge;
- manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, fatta salva la possibilità di richiedere elementi integrativi;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.

Ove non si dia luogo ad archiviazione il RPCT, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte verificando la sussistenza delle condizioni indicati nei precedenti artt. 2, 3 e 5.

Nel corso dell'istruttoria, il RPCT può:

- chiedere notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici della Società,
- richiedere informazioni a persone che ritenga possano avere elementi utili a definire la situazione,



- sentire il segnalante,
- richiedere chiarimenti e integrazioni allo stesso segnalante;
- sentire il responsabile della presunta violazione, anche dietro sua richiesta, pure mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Laddove l'istruttoria richieda il necessario coinvolgimento di soggetti terzi, il RPCT ha cura di adottare misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e, ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. Sempre al fine di assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti suindicati è opportuno che non venga esplicitato che le attività di accertamento derivano da una segnalazione.

I soggetti coinvolti nell'istruttoria della segnalazione dovranno avere un accesso alle informazioni relative alla segnalazione limitato allo stretto necessario e finalizzato all'analisi della documentazione e degli elementi raccolti per valutare la sussistenza dei fatti e delle condotte segnalate.

Durante l'attività istruttoria il segnalato non deve essere informato della segnalazione a suo carico né dell'eventuale trasmissione della stessa all'Autorità giudiziaria al fine di non alterare l'attività di indagine della Procura.

All'esito dell'istruttoria, il RPCT sulla base dell'analisi della documentazione e degli elementi raccolti delibera sulla fondatezza di quanto rappresentato nella segnalazione.

Il RPCT non svolge controlli di legittimità e di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione né accerta responsabilità personali qualunque natura esse abbiano.

## 9 FASE DECISORIA

All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce un riscontro finale alla segnalazione, dando conto delle misure adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Qualora venga rilevata una delle **cause di archiviazione** come sopra esposte, **entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il RPCT provvede a:

- archiviare la segnalazione con adeguata **motivazione**. La stessa verrà, quindi, inserita e conservata all'interno dell'applicativo informatico (o, a seconda dei casi, del fascicolo riservato cartaceo o del protocollo informatico) e sarà oggetto di rendicontazione all'Amministratore Unico;
- **comunicare al segnalante** l'archiviazione e la relativa motivazione mediante il sistema informatico o altro canale utilizzato per la segnalazione ed eventualmente per l'interlocazione.

**In caso, invece, di accertamento della fondatezza della segnalazione**, il RPCT provvede:

- a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta ed i profili di illiceità riscontrati, nonché
- a inviare la summenzionata relazione e l'eventuale documentazione (estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione) a:
  - Amministratore Unico per le eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Società e ove si ravvisi un illecito disciplinare;
  - Organismo di Vigilanza per le condotte illecite ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, per le conseguenti opportune decisioni;
  - Autorità giudiziaria ordinaria o contabile (Corte dei Conti), qualora si ravvisi un illecito

rilevi sotto il profilo penale o erariale;

- comunicare al segnalante la decisione, provvedendo altresì ad avvisarlo della eventualità che la sua identità potrà essere fornita all'Autorità giudiziaria ove questa lo richieda per poter dare seguito all'accertamento dell'illecito.

Il RPCT rende noto nella Relazione annuale ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012 del numero delle segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.

## 10 TRACCIABILITÀ E CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Per garantire la gestione e la tracciabilità di tutte le attività svolte il RPCT assicura la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, assicurando che i dati identificativi del segnalante e degli altri soggetti garantiti da tutela siano conservati separatamente da ogni altro dato.

## 11 SOGGETTI COMPETENTI A GESTIRE LE SEGNALAZIONI INTERNE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è il soggetto responsabile della gestione della segnalazione delle violazioni.

Nel caso in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, è sostituito dall'Amministratore Unico in ragione delle dimensioni della Società e in quanto organo sovraordinato.

I soggetti chiamati ad esaminare la segnalazione (gruppo di lavoro, personale interno, consulenti esterni), sono tenuti all'osservanza dei doveri di riservatezza e del segreto d'ufficio ai sensi del Codice etico e di comportamento dei dipendenti della Società.

## SEZIONE III - FORME DI TUTELA

Il sistema di protezione che il D.lgs. 24/2023 riconosce al whistleblower si compone di tre tipi di tutela:

- la **tutela della riservatezza** dell'identità del segnalante, di quei soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione (facilitatore), della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la **tutela da eventuali misure ritorsive** eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- le **limitazioni della responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

## 12 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il RPCT che riceve e tratta la segnalazione deve garantire la riservatezza: della persona segnalante, del facilitatore, della persona segnalata nonché delle persone menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (es. testimoni) durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito al solo RPCT che, in caso di coinvolgimento della gestione della segnalazione di terzi soggetti (gruppo lavoro,

specialisti, personale interno, O.d.V.), avrà cura di assicurare la separazione del contenuto della segnalazione dagli elementi che consentono di risalire all'identità del segnalante e degli altri soggetti destinatari di tutela.

Il divieto di rilevare l'identità dei soggetti destinatari di tutela è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione di detti soggetti.

Devono inoltre essere **rispettate le seguenti indicazioni**:

- solo il RPCT può visualizzare l'elenco delle segnalazioni e delle comunicazioni acquisite dal sistema informatico, nonché accedere al protocollo riservato delle segnalazioni;
- i dati personali dei soggetti tutelati devono essere oscurati qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti devono essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad esso allegata;

Il RPCT, inoltre, è **l'unico soggetto** che possiede tutte le informazioni necessarie e utili per apprezzare correttamente se effettivamente sussistono i presupposti normativamente previsti **per svelare l'identità del segnalante** (art. 12 del Decreto).

In particolare, qualora **la richiesta di conoscere l'identità** del segnalante pervenga **dall'Autorità giudiziaria o contabile** o nell'ambito del **procedimento disciplinare** il RPCT controllerà la ricorrenza, o meno, degli elementi minimi previsti dalla legge (rispettivamente l'instaurazione di un procedimento penale o contabile o l'indispensabilità per la difesa dell'incolpato e il consenso del segnalante).

Laddove l'identità del segnalante venga richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante, tramite piattaforma informatica o con altri mezzi.

Laddove l'identità del segnalante venga richiesta nell'ambito del procedimento disciplinare, il RPCT fornisce tale indicazione solo con il consenso del segnalante.

L'art. 12 del Decreto, precisa **fino a quale momento** nel procedimento penale (comma 3) e nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti (comma 4) deve essere **garantita la riservatezza**:

- **nell'ambito del procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari" (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.);
- **nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti** l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria.

**Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità della persona segnalante:**

- non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa (art. 12, comma 5, primo cpv, del Decreto);
- può essere rivelata ove la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato previa (i) comunicazione scritta alla persona segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e previo (ii) consenso espresso della persona segnalante (art. 12, commi 5 e 6); il RPCT provvederà ad acquisire, attraverso la piattaforma informatica o altro canale con il quale è stata inviata la comunicazione, il consenso del segnalante a rivelare l'identità mediante una dichiarazione sottoscritta da quest'ultimo (a cui dovrà essere allegato idoneo documento attestante l'identità del dichiarante).

Inoltre, l'identità del segnalante può essere rivelata nel caso in cui risulti indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta nella segnalazione. Anche in questo caso per disvelare l'identità del segnalante è necessario acquisire previamente sia il consenso espresso dello stesso che comunicare allo stesso in forma scritta le motivazioni della necessità della rivelazione della sua identità; anche in tal caso il RPCT procede con le modalità di cui al punto che precede.

Infine, **la segnalazione** e la relativa documentazione è **sottratta** infine **al diritto di accesso** agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

### 13 TUTELA DA MISURE RITORSIVE

La legge prevede che la persona che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica **non** può subire alcuna ritorsione definita dall'art. 2 del Decreto come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

In discontinuità con il passato, il d.lgs. n. 24/2023 **non fa riferimento alle misure discriminatorie, include nella definizione di ritorsione anche quelle “solo tentate o minacciate” ed amplia notevolmente l'elencazione** delle fattispecie che costituiscono ritorsioni, pur avendo questa un carattere non esaustivo.

Costituiscono ritorsioni ai sensi dell'art. 17 del Decreto:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) a richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre a quelle espressamente indicate nel d.lgs. n. 24/2023 possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della

performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi).

Si ribadisce che affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione è necessario:

- a) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del decreto.
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

In presenza delle condizioni sopra descritte, la tutela è garantita anche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

**La tutela prevista cessa in caso di sentenza**, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti del segnalante la **responsabilità penale** per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua **responsabilità civile**, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Qualora venga accertata la responsabilità penale del segnalante per aver posto in essere, attraverso la segnalazione presentata, una **condotta calunniosa, diffamatoria** ovvero la responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa, la Società potrà applicare al segnalante una sanzione disciplinare per tali motivi.

Laddove il segnalante dimostri di avere subito una ritorsione, a causa della segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica, l'onere della prova grava sul soggetto che ha posto in essere tale condotta e atto ritorsivo. È, dunque, tale soggetto che è tenuto a dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Nel caso in cui, invece, siano i facilitatori a lamentarsi di aver subito una ritorsione o un danno, a seguito della segnalazione, denuncia, divulgazione presentata, è su questi soggetti che incombe l'onere probatorio.

#### **14 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE**

Un'ulteriore forma di tutela riconosciuta dal Decreto (art. 20) riguarda l'esenzione di responsabilità per il segnalante, denunciante, divulgatore in caso di:

- rivelazioni di informazioni coperte dall'obbligo di segreto, escludendo perciò l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto" (art. 326 c.p.), "rivelazione denuncia del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p.) e "violazione del dovere di fedeltà e lealtà" (art. 2105 c.c.);
- violazione della tutela del diritto d'autore;
- violazione della protezione dei dati personali

- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La scriminante tuttavia, opera solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

1. al momento della rivelazione o diffusione il segnalante deve avere fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
2. la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia deve essere stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 e nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate nel Capo II del Decreto.

Quando ricorrono le ipotesi sopra riportate, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

## SEZIONE IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI

### 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

### 16 ALTRE DISPOSIZIONI

**Le rinunce e le transazioni**, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente disciplina e, in generale, dal d.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, co. 4, del Codice Civile (art. 22 del Decreto).

Presso ANAC è istituito **l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono** misure di sostegno alle **persone segnalanti** (art. 18 del Decreto). L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che hanno stipulato a tal fine convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore consistono in **informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito** sulle **modalità di segnalazione** e sulla **protezione dalle ritorsioni** offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

## SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

### 17 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni previste nella presente Procedura sono effettuate utilizzando la piattaforma informatica, per le segnalazioni pervenute mediante la piattaforma medesima, o altro mezzo coerente con la modalità di recapito della segnalazione purché protocollate.



## **18 ABROGAZIONI**

Dalla data di entrata in vigore della presente Procedura cessa di avere efficacia la Procedura revisionata in data 30 settembre 2022.

## **19 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**

La presente Procedura è pubblicata nella intranet aziendale e nel sito web di Società Energetica Lucana S.p.A. sezione “Società trasparente” / Prevenzione della Corruzione ed entra in vigore il giorno 15 luglio 2023.

## **20 RINVIO**

Per quanto non disposto dalla presente Procedura si rinvia al d.lgs. n. 24 del 2023, alle Linee Guida ANAC nonché ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente in materia.

## **21 MODULISTICA**

Per le finalità di cui alla presente procedura, sono adottati i seguenti modelli:

- Modulo segnalazione (Allegato n. 1);
- Modello di Informativa Privacy (Allegato n. 2)



**MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE**

DATI DEL SEGNALANTE	
Nome (*)	
Cognome (*)	
Posizione lavorativa (qualifica, ruolo ...) Possono effettuare la segnalazione i soggetti indicati nell'art. 2 della Procedura	
Impresa di riferimento (se fornitore di Sviluppo Basilicata)	
Numero di telefono	
DESCRIZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE	
Che tipo di illecito commesso o tentato vuoi segnalare?	
<i>Si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente riportati nell'art. 5 della Procedura.</i>	
Descrizione dei fatti	
Descrivi quello che è successo (fatto commesso o tentato)	
Quando è avvenuto l'illecito? L'illecito è ancora in corso?	
Autore del fatto	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o coinvolti	
Chi ha tratto beneficio, internamente e/o esternamente alla Società, dell'illecito?	
Conosci la dimensione economica dell'illecito?	

Che tipo di conoscenza o accesso hai rispetto alle informazioni che segnali?	
Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione (da allegare alla segnalazione)	
Interessi personali del segnalante (la persona segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione)	
Eventuale facilitatore (la persona segnalante può indicare i dati identificativi dell'eventuale facilitatore che l'assiste nella procedura di segnalazione che devono essere mantenuti riservati)	
<b>SEGNALAZIONE EFFETTUATA PRESSO ALTRI SOGGETTI</b> (da compilare esclusivamente in caso di segnalazione già presentata ad altri soggetti)	
Soggetto presso cui è stata effettuata la segnalazione	<input type="checkbox"/> Autorità Giudiziaria <input type="checkbox"/> ANAC <input type="checkbox"/> Corte dei Conti <input type="checkbox"/> .....
Data segnalazione	
Esito della segnalazione	
<p>Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul Trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023.</p> <p>Luogo e data _____</p> <p>Firma _____</p> <p>(*) campo obbligatorio, in assenza di compilazione la segnalazione sarà considerata anonima</p>	

*Allegare:*

1) copia di un documento di riconoscimento del segnalante

2) eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

## INFORMATIVA PRIVACY

### AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI

Gentile interessato,

facendo riferimento agli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679 aventi ad oggetto l'obbligo per il Titolare del Trattamento, di informarTi ogni qualvolta vi possa essere un trattamento ossia un'operazione che coinvolge uno o più dei Tuoi dati personali viene appositamente redatta detta informativa che andrà a spiegarTi:

- chi è il Titolare del Trattamento;
- chi è Responsabile della Protezione dei Dati Personali;
- Qual è la base giuridica che consente il trattamento, i tipi di dati trattati;
- Quali sono le finalità ossia i motivi per cui questi dati saranno trattati;
- Quali sono le modalità con cui questi dati saranno trattati;
- Qual è il tempo previsto della loro conservazione;
- Quali sono i Tuoi diritti che ai sensi degli artt. 15 ss. del Reg. UE 2016/679 potrai far valere verso il Titolare del Trattamento.

In particolare, la presente informativa è volta a comunicare che il trattamento (inteso come operazioni compiute sui dati personali che Tu, quale interessato, comunicherai o che comunque il Titolare del Trattamento verrà a conoscenza tramite fonti esterne come indicato all'art. 14 del Reg. UE 2016/679) viene compiuto ai sensi del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 al fine di dare attuazione all'istituto giuridico del Whistleblowing.

Per ulteriori dettagli circa i corretti canali interni ed esterni di comunicazione, sui presupposti per effettuare le segnalazioni e sulla procedura per la loro gestione, si rinvia alla documentazione presente al seguente link <https://www.societaenergeticalucana.it/index.php/contatti/whistleblowing>

#### TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è individuato in Società Energetica Lucana S.p.A, sito in Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza, P.IVA 01708170764 REA: PZ-128399, contattabile al n. 0971 418611 e per PEC [postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it](mailto:postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it)

#### RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è contattabile ai seguenti indirizzi, mail [dpo@privacystudio.it](mailto:dpo@privacystudio.it), pec [dataprotectionofficer@pec.it](mailto:dataprotectionofficer@pec.it).

#### FONTE

Per i dati non raccolti direttamente presso l'interessato si precisa come gli stessi siano ricavabili attraverso il contenuto della segnalazione pervenuta dal segnalante

#### BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il Trattamento viene svolto ai sensi del D.L. n. 24 del 10 marzo 2023, pertanto la base giuridica che legittimerà detto trattamento sarà l'art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge, anche in connessione a rilevanti interessi pubblici, al quale è soggetto il titolare del trattamento.

## **TIPI DI DATI TRATTATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO**

I dati forniti spontaneamente dal segnalante all'interno della sua comunicazione (es. dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi a codici identificativi, dati relativi all'attività lavorativa, ecc.) relativa a presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con il Titolare commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività previste dalla normativa in materia, come dare riscontro al segnalante, svolgere le indispensabili attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e adottare i conseguenti provvedimenti.

Il conferimento dei dati anagrafici e degli altri dati utili all'identificazione del segnalante è obbligatorio per aversi una segnalazione ai sensi della normativa Whistleblowing (D.Lgs. 24/2023), mentre il conferimento di dati diversi dai precedenti è facoltativo. In caso di mancato conferimento dei dati obbligatori la segnalazione si considererà anonima e verrà trattata come indicato nella procedura di gestione delle segnalazioni.

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI** I dati personali sono raccolti attraverso un canale interno. Inoltre saranno comunicati e trattati da soggetti autorizzati ex art. 29 Reg. UE 2016/679 e da soggetti qualificabili come Responsabili del Trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679 (es. Whistleblowing Solution Impresa Sociale S.r.l., fornitore della piattaforma online).

Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati anche ad autorità ed enti pubblici quali, per esempio, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti e l'ANAC.

## **PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

I dati personali sono conservati e mantenuti per tutto il tempo necessario in adempimento della procedura di gestione della segnalazione e conservati agli atti fino a 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura. Nel caso di contenzioso, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di decadenza di eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti e/o per l'adempimento di altri obblighi di legge.

## **TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

Non sono previsti trasferimenti dei dati al di fuori dei territori dell'Unione Europea, dello SEE (Spazio Economico Europeo). Ciononostante, nel caso si rivelassero strettamente necessari eventuali trasferimenti saranno condotti nel rispetto delle condizioni previste di cui agli artt. 44 ss. del Reg. UE 2016/679

## **PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO**

Il trattamento non effettua un processo decisionale automatizzato

## **DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. del GDPR.

In particolare, è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa (si veda quanto previsto in materia di whistleblowing dall'art. 2-undecies, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 196/2003 come di recente modificato dal D.Lgs.24/2023, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023), l'esercizio dei seguenti diritti:

- Diritto di accesso (art. 15 Reg. UE 2016/679);
- Diritto di rettifica (art. 16 Reg. UE 2016/679);
- Diritto alla cancellazione (art. 17 Reg. UE 2016/679);
- Diritto di limitazione al trattamento (art. 18 Reg. UE 2016/679);
- Per i trattamenti basati sul consenso, diritto di revocare in ogni momento il consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE 2016/679);
- Diritto di opposizione (Art. 21 Reg. UE 2016/679);

Inoltre al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia 11, 00187 – Roma – protocollo@pec.gdgd.it., il Titolare potrà rivolgersi per esercitare il seguente diritto:

- Diritto di proporre reclamo (Art. 77 Reg. UE 2016/679).

#### **ULTERIORI MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA**

Ci riserviamo il diritto di aggiornare la nostra Informativa sul trattamento dei dati personali. Le modifiche saranno comunicate nel modo ritenuto più opportuno e aggiorneremo la data nella presente Informativa sulla privacy. Pertanto, consigliamo la consultazione periodica della nostra Informativa sul trattamento dei dati personali, anche richiedendone copia al Titolare del Trattamento

**Ultima modifica: 14/07/2023**